

COMUNE DI ITRI

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23
Del 01/08/2013

OGGETTO: Regolamento disciplinante l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)

L'anno duemilatrecento, il giorno uno del mese di agosto alle ore 17.30 nell'aula Consiliare;

Alla prima convocazione in seduta ordinaria pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Presenti	Assenti	Consiglieri		Presenti	Assenti
De Santis	Giuseppe	1		Ruggieri	Antonio	6	
Iudicone	Luca		1	Mancini	Raffaele	7	
Papa	Umberto	2		Cardogna	Claudio	8	
Palazzo	Elena		2	Di Mascolo	Pietro	9	
La Rocca	Italo	3		Di Biase	Andrea	10	
Fargiorgio	Francesco	4		Petrillo	Mario	11	
Ruggieri	Paola	5					

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 11
Assenti n. 02

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri: _____

Constatato che gli interventi sono in numero legale.

Il **Presidente Dott. Papa Umberto** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- ☐ il Responsabile del Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole;
- ☐ il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole ;
- ☐ il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la copertura finanziaria, ha espresso parere:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Iacuele

sono nominati scrutatori i Consiglieri _____

Consiglieri presenti n. 11

Assenti n. 2 (Luca Iudicone- Elena Palazzo)

Il Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione il cui contenuto è riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 avente ad oggetto: "Trascrizione verbale seduta del primo Agosto 2013".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il delegato al Bilancio Dott. Antonio Ruggieri

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013;

Visto in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo;

Visto inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto altresì comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché queste vengano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il

differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che lo stesso è stato portato all'esame della Commissione bilancio nella seduta del 18/07/2013 che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dichiarazione di voto dei Capigruppo:

Italo La Rocca	voto favorevole
Claudio Cardogna	voto contrario
Raffele Mancini	voto favorevole

Presenti e votanti n. 11

Con voti espressi per alzata di mano si ha il seguente risultato:

Favorevoli	n. 7
Contrari	n. 4 (Cardogna -Di Biase- Di Mascolo e Petrillo)
Astenuti	==

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

In prosiegua

IL CONSIGLIO COMUNALE

messa ai voti l'immediata eseguibilità,

con n. 11 favorevoli espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

delibera

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Papa



Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cinzia Iacuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale,

02 SET. 2013



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Iacuele

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Ufficio Tributi

VISTO - per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Li 24/07/2013

Il Responsabile
Dott. Giorgio Colaguori

Ufficio Ragioneria

Visto- per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

- ☐ Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;
- ☐ Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Li 24/07/2013

Il Responsabile
Dott. Giorgio Colaguori



COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

It. II. _____ **02 SET. 2013**



[Handwritten signature]
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Iacuele



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)**



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

INDICE:

- Art. 1 - Istituzione e regolamentazione del Tares.
- Art. 2 - Oggetto dell'imposizione.
- Art. 3 - Soggetti passivi.
- Art. 4 - Determinazione superficie imponibile.
- Art. 5 - Determinazione tariffe.
- Art. 6 - Tariffa utenze domestiche.
- Art. 7 - Tariffa utenze non domestiche.
- Art. 8 - Maggiorazioni tariffarie.
- Art. 9 - Esenzioni e riduzioni.
- Art. 10 - Riduzione per compostaggio domestico.
- Art. 11 - Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
- Art. 12 - Occupazioni temporanee.
- Art. 13 - Dichiarazione.
- Art. 14 - Versamenti.
- Art. 15 - Compensazione.
- Art. 16 - Versamento minimo.
- Art. 17 - Funzionario responsabile.
- Art. 18 - Attività di accertamento.
- Art. 19 - Sanzioni.
- Art. 20 - Riscossione coattiva.
- Art. 21 - Rimborsi.
- Art. 22 - Interessi.
- Art. 23 - Contenzioso e istituti deflativi.
- Art. 24 - Entrata in vigore e rinvio.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

Art. 1 - Istituzione e regolamentazione del Tares.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito denominato "Tares"), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.
2. L'applicazione del tributo di cui al comma 1 nel Comune di Itri è disciplinata dal presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 14, c. 22, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.

Art. 2 - Oggetto dell'imposizione.

1. Il tributo si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Nel caso di locali vuoti, privi di mobili e suppellettili, e non utilizzati, l'esclusione da tassazione opera qualora il detentore dimostri la disattivazione delle utenze relative ai servizi pubblici (acqua, elettricità, gas).
4. Sono esclusi da tassazione i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (es.: locali tecnici quali i vani caldaia, locali delle abitazioni aventi altezza inferiore a metri 1,5, locali inagibili o in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale e quelle destinate all'attività agricola.
5. Sono escluse le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

6. Sono inoltre esclusi i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune i relativi rifiuti per effetto di leggi, regolamenti e ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 3 – Soggetti passivi.

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente regolamento.
2. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 – Determinazione superficie imponibile.

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9-bis, del D.L. 201/2011 (allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è in ogni caso quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile viene calcolata escludendo muri, pilastri, balconi e terrazze; per le aree esterne si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
6. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/ 2008.

Art. 5 - Determinazione tariffe.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

4. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto annualmente dal Comune, sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio stesso, ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 6 - Tariffa utenze domestiche.

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 5, utilizzando i criteri di cui al DPR n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.

2. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale al 1° gennaio di ogni anno e le variazioni vengono aggiornate con la medesima decorrenza; per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse.

3. Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione per almeno n. 6 mesi.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

4. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti del nucleo pari a 3, salvo che il contribuente riesca a dimostrare documentalmente che i locali vengono utilizzati da un numero di componenti diverso;
5. La quota variabile di tariffa è determinata considerando unitamente l'abitazione e le pertinenze, anche se distintamente individuate.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da tre occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 7 - Tariffa utenze non domestiche.

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze non domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 5, utilizzando i criteri di cui al DPR n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.
2. Il Consiglio Comunale utilizzerà anche la suddivisione delle utenze nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate negli allegati al predetto decreto; qualora siano presenti sul territorio attività non direttamente inquadrabili in alcuna di tale categorie, esse verranno associate alle categorie che presentano una potenzialità di produzione di rifiuti maggiormente simile.
3. Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.

Art. 8 - Maggiorazioni tariffarie.

1. Alla tariffa di cui all'art. 5 si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

2. All'importo del Tares, con esclusione della quota di cui al comma precedente, viene inoltre applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le attività produttive e di servizi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 50%, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
3. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie, sia nella parte fissa che nella parte variabile:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 15 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo, entro il termine massimo di gg. 183 per anno solare: riduzione del 30 %;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, entro il termine massimo di gg. 183 per anno solare: riduzione del 30 %;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15 %;
 - f) per le utenze domestiche nelle quali gli occupanti risiedono in numero superiore a tre: riduzione del 5% per ciascun occupante residente superiore al terzo, fino ad un massimo del 15%; tale riduzione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 % se la distanza è superiore a metri 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; il tributo è comunque applicato per intero laddove risulti attivato il servizio di raccolta differenziata "porta a porta".

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 10 - Riduzione per compostaggio domestico.

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Tale istanza non è dovuta se i relativi dati risultano già in possesso degli uffici comunali.

2. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

3. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente regolamento.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

Art. 11 - Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 5% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero, tenendo conto dei coefficienti di ponderazione di seguito riportati, per il costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
CARTA E CARTONE	1,0
IMBALLAGGI IN VETRO	0,5
IMBALLAGGI IN PLASTICA	1,0



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

INGOMBRANTI NON FERROSI (divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, ecc.)	0,1
INGOMBRANTI FERROSI (con l'esclusione di beni durevoli tipo: televisori, computer, frigoriferi, congelatori, ecc.)	0,4
LEGNO E SFALCI VEGETALI	0,2
RUP (pile, farmaci, batterie, oli vegetali, ecc.)	1,0

4. La riduzione di cui al comma precedente, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 %, alle seguenti attività:

- a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- b) Bar, caffè, pasticcerie e gelaterie;
- c) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio,

a condizione che i titolari delle succitate attività commerciali attestino di provvedere autonomamente, avvalendosi di altro gestore, a smaltire e/o a conferire presso il centro di trasferta i propri scarti organici.

La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

Per la riduzione di cui al presente comma, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il suo mantenimento e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.

La riduzione di cui al comma 5 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 12 - Occupazioni temporanee.

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100 %.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. In caso di occupazione o detenzione temporanea, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap e per l'IMU.

Art. 13 - Dichiarazione.

1. La dichiarazione Tares deve essere presentata entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree di cui all'articolo 2.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso il Servizio Tributi del Comune; tale modello, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato a mano al Servizio Tributi del Comune, che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmesso tramite PEC all'indirizzo: comune.itri@postecert.it.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe comunale.

Art. 14 - Versamenti.

1. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 8, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24) oppure tramite bollettino di conto corrente postale, a disposizione presso il Servizio Tributi del Comune.

2. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello F24 / bollettino di versamento precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

3. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 8, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno; per il solo anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato a luglio.

4. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe da parte del Comune, l'importo delle rate di cui al comma 3 è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TARSU; per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU; in ogni caso, il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe da parte del Comune.

5. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui all'articolo 8 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate di cui al



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

comma 3; il conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 8 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15 - Compensazione.

1. Si applica anche alla Tares la disciplina della compensazione così come prevista dal Regolamento generale sulle entrate comunali.

Art. 16 - Versamento minimo.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.

Art. 17 - Funzionario responsabile.

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 - Attività di accertamento.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio specificano le ragioni dell'atto e devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 19 - Sanzioni.

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30 % del tributo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17, comma 4, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 20 – Riscossione coattiva.

1. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 22 – Interessi.

1. Gli interessi, da applicare agli avvisi di accertamento, sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 23 – Contenzioso e istituti deflativi.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.



COMUNE DI ITRI

-Provincia di Latina-

2. Al Tares si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento generale comunale delle entrate tributarie.

Art. 24 - Entrata in vigore e rinvio.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013; a decorrere da tale data sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, dal Dpr n. 158/1999 e dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006.